

REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

La Corte dei conti

Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana

composta dai signori magistrati:

dott. Vincenzo Lo Presti — Presidente

dott. Giuseppe Colavecchio — Consigliere

dott. Marco Smiroldo — Consigliere

dott. Francesco Albo — Consigliere

dott.ssa Giuseppa Cernigliaro — Consigliere - relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 96/A/2024

nel giudizio di ottemperanza iscritto al n. **6942** del registro di segreteria, depositato il 17 aprile 2024, promosso da:

- ***omissis***, nato a *omissis* il *omissis*, rappresentato e difeso dall'avv. Angela Maria Gabriella Lombardo, presso il cui studio, sito in Palermo nella via Simone Corleo, 32, è elettivamente domiciliato nonché digitalmente presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del citato Legale (angelalombardo@legalmail.it);

contro

- l'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente – Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana in persona dell'Assessore *pro – tempore*,

- l'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente – Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana in persona del Dirigente

generale *pro – tempore*, o di chi legalmente lo rappresenta;

non costituiti

per l'ottemperanza

alla sentenza n. 190/A/2021 della Corte dei conti – Sezione giurisdizionale di appello per la Regione siciliana del 9 novembre 2021, pubblicata il 19 novembre 2021 e notificata a controparte il 24 novembre 2021;

Udita nell'odierna pubblica udienza, l'avvocato Angela Maria Gabriella Lombardo per il ricorrente,

Ritenuto in

FATTO

Con la sentenza di cui si chiede l'ottemperanza, questa Sezione di appello, in accoglimento del ricorso proposto nell'interesse della legge dall'Ufficio di Procura Generale e dell'appello incidentale proposto dal Sig.*Omissis*, ha annullato la sentenza di primo grado n.347/2021 e ha dichiarato il diritto dell'odierno ricorrente ad ottenere la corretta rideterminazione del contributo di riscatto, ai fini pensionistici, del corso di studi universitari in Giurisprudenza (limitatamente ad anni 3, mesi 7 e giorni 25), con applicazione delle disposizioni dettate per i dipendenti della Regione Siciliana dall'art. 77 della L.R. n.41/1985 e dall'art. 9 della L.R. n.73/1979, nonché la restituzione di eventuali maggiori somme che fossero state da lui, nel frattempo, indebitamente versate, da maggiorarsi degli interessi legali.

La sentenza ha altresì condannato la Regione Siciliana- Comando del Corpo Forestale Regionale alla rifusione delle spese di difesa in favore

del Sig. *Omissis*, che, relativamente ad entrambi i gradi di giudizio, sono state quantificate in complessivi € 1.000,00, da maggiorarsi degli accessori di legge (15% per spese generali; I.V.A.; C.P.A.).

Con l'odierno ricorso il pensionato lamenta che, malgrado il lungo tempo trascorso e i vari solleciti inoltrati all'amministrazione regionale, alcun rimborso sia stato disposto nei suoi confronti, nonostante con D.D.S. n. 971 del 20/5/2022, l'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente – Comando del Corpo Forestale – avesse rideterminato in € 13.586,00 l'importo da lui dovuto per contributo di riscatto e disposto in suo favore il rimborso della somma di € 30.206,68 (posto che gli era già stato trattenuto impropriamente l'importo di € 43.792,68).

Con atto notificato all'amministrazione il 14.12.24 il ricorrente ha diffidato controparte a provvedere e, data la perdurante inerzia da questa manifestata, ha proposto l'odierno ricorso.

Le amministrazioni regionali evocate in giudizio non si sono costituite.

All'udienza del 24 ottobre 2024, parte ricorrente ha ammesso l'irritualità della notificazione del ricorso alle controparti che non sono comparse.

Considerato in

DIRITTO

In via preliminare, occorre rilevare che non è stata correttamente curata la notifica del ricorso nei confronti dell'amministrazione regionale. Risulta infatti che essa sia stata direttamente eseguita nei confronti dell'Assessorato regionale, il 17.4.24, anziché presso

l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo che svolge funzioni di rappresentanza e patrocinio della Regione siciliana (e, in via autonoma, dei suoi Assessorati) e che ne cura l'assistenza in giudizio ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 2.3.1948, n. 142.

Alla luce di tali considerazioni, constatata la mancata costituzione delle evocate amministrazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Non vi è luogo alla pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando,

- dichiara l'inammissibilità del ricorso per ottemperanza per l'esecuzione della sentenza n. 190/A/2021 della Corte dei conti – Sezione giurisdizionale di appello per la Regione siciliana del 9 novembre 2021, pubblicata il 19 novembre 2021.

Nulla per le spese.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 24 ottobre 2024.

L'Estensore Il Presidente

Dott.ssa Giuseppa Cernigliaro Dott. Vincenzo Lo Presti

(F.to digitalmente) (F.to digitalmente)

Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge.

Palermo, 04/11/2024

Il Funzionario preposto

Dott.ssa Pietra Allegra

(F.to digitalmente)